



Informativa trattamento dati personali- Avviamento procedimento disciplinare

Gentile Iscritto,

a specificazione dell'informativa generale sul trattamento dei dati personali resa agli iscritti da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di UDINE (di seguito Ordine), le forniamo il presente documento relativo ai trattamenti effettuati nel corso del Procedimento Disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Dati personali ed informazioni a Lei riferibili, anche sensibili o giudiziari, possono essere trattati con strumenti informatici ed elettronici dal "Consiglio di Disciplina" e da uno o più dipendenti dell'Ordine, debitamente nominati incaricati del trattamento (limitatamente ai soli aspetti amministrativi e gestionali del procedimento). I Suoi dati potrebbero essere altresì conosciuti da partner tecnologici del Titolare ovvero da Assicurazioni e/o Studi professionali.

Il Consiglio di Disciplina tratterà ogni dato ed informazione, anche di natura sensibile e giudiziaria, necessaria per il corretto espletamento del procedimento disciplinare, dal preavviso sino all'eventuale erogazione della sanzione. Ai sensi del Regolamento e della normativa sul procedimento disciplinare, tali dati personali potranno essere raccolti in fase preistruttoria o istruttoria acquisendo documenti e informazioni da soggetti terzi, quali il segnalante, il Consiglio dell'Ordine, altre Pubbliche Amministrazioni (es. Ministeri, Autorità Pubbliche, Enti Previdenziali, ecc).

Le finalità del trattamento dei dati personali a Lei riferibili sono inerenti alla verifica dell'inosservanza dei doveri professionali e dell'elemento soggettivo alla base della condotta, anche se omissiva. Il trattamento potrà essere finalizzato anche alla verifica di fatti non riguardanti l'attività professionale, per valutare se e in che misura tali comportamenti si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

La base giuridica per effettuare i trattamenti sopra descritti è l'art. 6 par. 1 lett. C (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), art. 6 par. 1 lett. E (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento). I dati particolari vengono inoltre trattati ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. G del GDPR. Più nello specifico il Consiglio di Disciplina, anche per il tramite e con la collaborazione dell'Ordine, tratta i dati personali ed ogni altra informazione in forza:

- delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, in particolare l'art. 12, lett. B) che attribuisce al Consiglio dell'Ordine la vigilanza sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- dell'art. 12, lett. G) che attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di deliberare i provvedimenti disciplinari;

- del Capo V che detta le norme sul procedimento disciplinare.
- del DPR 7 agosto 2012, nr. 137 recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3 comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, nr. 138.

Per i medesimi fini, i soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza di dati giudiziari che la riguardano (qualità di indagato o imputato in procedimenti penali) nonché dei relativi fatti e comportamenti propri o di terzi posti a fondamento dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Per la verifica dell'inadempimento di alcuni obblighi deontologici (es. formazione obbligatoria) potranno essere trattati dati idonei a rilevare il Suo stato di salute o di soggetti terzi.

I dati trattati nel corso del procedimento disciplinare rimarranno segreti e non verranno comunicati a terzi, salvo i casi previsti dalla legge. In particolare, le deliberazioni disciplinari sono notificate dal Consiglio dell'Ordine al pubblico ministero presso il tribunale e al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia. Anche ai sensi dell'art. 61 del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Ordine potrà pubblicare ovvero comunicare a terzi l'esistenza di provvedimenti disciplinari che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.

Il Titolare del trattamento è il Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di UDINE. Il Consiglio di Disciplina, nominato dal Presidente del Tribunale di UDINE è contattabile all'indirizzo consigliodidisciplina@odceud.legalmail.it.

Come altresì illustrato nell'informativa resa in sede di iscrizione all'Ordine, il personale dell'Ordine incaricato formalmente ex art. 2 quaterdecies D.Lgs 196/03, si occuperà di alcune attività di segreteria amministrativa e parte dell'istruttoria del procedimento disciplinare. L'ODCEC di Udine ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) a cui lei potrà rivolgersi per qualsiasi questione legata alla sua privacy. I dati di contatto del DPO sono facilmente reperibili sul [sito](#).

La informiamo che i dati sopra indicati non saranno oggetto di trasferimento in paesi Extra-UE, salvo l'esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione UE che garantisca per tali paesi il rispetto e la protezione dei dati personali come previsto dal Regolamento 679/2016.

La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al Procedimento Disciplinare, salvo l'archiviazione di dati, informazioni, file, necessari per preconstituire prova dei fatti accaduti (fino allo spirare dei termini di prescrizione) e per norma di legge.

Lei è titolare dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 del Reg. 679/2016. Maggiori informazioni sul contenuto di tali diritti e sulle modalità per esercitarli nei confronti del Titolare sono disponibili sul sito web. Le ricordiamo che l'esercizio dei diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal suindicato Regolamento e che l'Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall'articolo 12 par. 3, inoltre, il Titolare fornirà all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'Interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.